

Il colloquio. Il giurista Andrea Zoppini: «Attenzione al rischio dell'iper-regolazione»

«Non è raccolta di risparmio, la libertà di scelta va tutelata»

■ «I prestiti dei soci sono somme di denaro che ciascuno è e deve continuare a essere libero di prestare: la maggioranza delle società lucrative italiane è sottocapitalizzata e riceve prestiti dai soci. Le cooperative, in ragione dei limiti alla sottoscrizione delle azioni, si sono storicamente finanziate grazie ai soci sotto forma di prestiti». Andrea Zoppini è stato uno dei principali artefici della riforma del diritto societario del 2003: docente all'Università di Roma 3, avvocato e consulente, conviene sulla necessità di rivedere il quadro normativo che regola il prestito soci, ma con una doppia cautela, formale e sostanziale: «La crisi economica e il fallimento di talune imprese ha generato una tendenza alla iper-regolazione, pensando che si debba in qualche modo prevenire e assicurare il rischio di impresa. Ma è un grave errore, anche teorico».

Di qui la forte perplessità in particolare di fronte all'ipotesi, in circolazione in questa fase, di equiparare normativamente il prestito sociale alla raccolta del risparmio tra il pubblico, con la conseguente necessità di prevedere un sistema di garanzia delle somme depositate: «Non ha senso», taglia corto Zoppini. «Il prestito sociale è rimanesse un contratto tra il socio e la società, senza sollecitazione del pubblico, come dimostra la costante disciplina del fenomeno che la Banca d'Italia ha confermato recentemente». Ciò non toglie che non possa essere rivista la disciplina generale: «L'Italia ha adottato la regola della postergazione dei prestiti dei soci, importandola dagli altri ordinamenti europei proprio mentre questa stava cambiando. Come avvenuto in Germania, la disciplina dei prestiti dei soci va

spostata dal codice civile nella legge fallimentare, prevedendosi che il socio di controllo sia postergato. Al contrario non sarei contrario ad una forma di limitato privilegio nel fallimento per il socio consumatore». Secondo Zoppini ci sono anche altri spazi di miglioramento dell'attuale disciplina in vigore, ad esempio contingendo la leva: «Premesso che astrattamente sono concepibili imprese nelle quali un creditore ha fiducia nell'idea imprenditoriale e finanzia integralmente il progetto, quando ho partecipato alla scrittura del nuovo diritto societario ho proposto l'introduzione per legge di un rapporto tra patrimonio netto e indebitamento, superato il quale ad esempio non possono essere distribuiti utili ovvero raccolto ulteriore prestito sociale». Si tratta di una regola presente in California, e per Zoppini «si dovrebbe lavorare su questa strada, eventualmente rafforzando due punti. Il primo riguarda le eventuali garanzie che, anche in termini di autodisciplina, il sistema cooperativo riesce ad offrire. Il secondo attiene ai profili informativi che devono essere assicurati ai soci».

Quali spazi, in futuro, per la forma cooperativa? «Credo che si debba continuare a dare credito alla libertà del mercato di scegliere tra società lucrative, gli enti non profit e le società mutualistiche», conclude Zoppini: «Come dimostrano gli studi internazionali, il modello dell'integrazione mutualistica si afferma in segmenti del mercato molto specifici. Non è un caso, per esempio, che in tutto il mondo i taxi per il trasporto urbano sono organizzati in forma cooperativa. E non è certo il solo».

Ma.Fe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Giurista. Andrea Zoppini

